

**Art. 16 – Il Segretario**

Il Segretario:

- a) verbalizza le decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) collabora con il Presidente allo svolgimento delle attività dell'Associazione e per eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- d) è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali;
- e) è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo.

**Art. 17 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere:

- a) è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione;
- b) è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed ai vari consiglieri, lo stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite;
- c) ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
- d) Tiene i registri contabili dell'attività societaria;

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo.

**TITOLO VIII: NORME FINALI**

**Art. 18– Strumenti informatici e telematici**

Per il miglior svolgimento delle proprie attività e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, ci si potrà avvalere dell'uso di strumenti e canali informatici e telematici quali siti web, mailing list, posta elettronica certificata, teleconferenze e quant'altro la tecnologia potrà offrire.

**Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci, deliberando lo scioglimento dell'Associazione, dovrà procedere alla nomina di due liquidatori da designare anche tra i non soci.

L'Assemblea straordinaria delibererà sulla devoluzione all'O.N.A.M.C.E. o ad altre associazioni con finalità analoghe o con finalità di utilità sociale il patrimonio netto della disciolta Associazione.

**Art. 20 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

